



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**II TRIBUNALE di ANCONA**  
**Sezione II Civile**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Dott. Roberto Sereni Lucarelli   | Presidente       |
| Dott.ssa Giuliana Filippello     | Giudice relatore |
| Dott.ssa Maria Letizia Mantovani | Giudice          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata promosso da **LORENZO LUCAIOLI**, nato a [redacted] (C.F.: LCLLNZ69H06E388E) e da **BIANCHI MICHELA**, nata a [redacted] (C.F.: BNCMHL77C64E388K), entrambi residenti a [redacted], rappresentati dall'Avv. GESSICA MATTEI e con l'assistenza dell'OCC Avv. PIETRO RANCI;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

**OSSERVA**

Con ricorso depositato in data 24.11.2025 il Sig. LORENZO LUCAIOLI e la Sig.ra BIANCHI MICHELA, coniugati in regime di separazione dei beni, hanno avanzato proposta di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto ammissibile il ricorso congiunto degli istanti ai sensi dell'art. 66 CCII in quanto trattasi di membri conviventi della stessa famiglia e avendo il sovraindebitamento, per la parte preponderante, origine comune;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a)** sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali dei debitori risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;

- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dagli stessi nell'assumere le obbligazioni;
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, gli stessi hanno accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a € 1.200.000, di cui € 800.000 per passività del sig. Lucaioli Lorenzo) derivante dalla gestione dell'impresa artigiana di macelleria, di cui il sig. Lucaioli era titolare e la sig.ra Bianchi collaboratrice familiare;

come dedotto e documentato, il sig. Lucaioli ha acquistato l'azienda dal padre nel 2013 accendendo un mutuo fondiario, con garanzia prestata dalla coniuge, sig.ra Bianchi come parte terza datrice di ipoteca; successivamente, nel 2019, i coniugi sono nuovamente ricorsi al credito al fine di disporre della liquidità necessaria per l'attività di impresa, ma dal 2021 l'azienda ha iniziato a produrre ingenti perdite imputabili principalmente alla pandemia da Covid-19, fino alla chiusura dell'attività avvenuta nel mese di maggio 2023;

atteso che, nell'attualità, il sig. Lucaioli svolge attività lavorativa a tempo indeterminato alle dipendenze della società S.p.A., con un reddito netto mensile pari a € 1.500, gravato della trattenuta di 1/5 all'esito di un pignoramento presso terzi, e che la sig.ra Bianchi è assunta alle dipendenze della società cooperativa S.p.A. con uno stipendio di € 1.200 netti mensili, ne deriva che il reddito degli istanti è quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare, composto dagli stessi e da due figli, un dignitoso tenore di vita, con conseguente sostanziale

incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:

i. Beni Immobili

I signori Lucaioli – Bianchi sono titolari del diritto di proprietà per la quota di  $\frac{1}{2}$  ciascuno in regime di separazione dei beni sull'immobile, adibito ad abitazione familiare, sito in \_\_\_\_\_, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:

- foglio \_\_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_, sub. \_\_\_\_\_, categoria \_\_\_\_\_, rendita € \_\_\_\_\_,

- foglio \_\_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_, sub. \_\_\_\_\_, categoria \_\_\_\_\_, rendita € \_\_\_\_\_,

Il sig. Lucaioli Lorenzo è titolare del diritto di proprietà per la quota pro-indivisa di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al \_\_\_\_\_

- foglio \_\_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_, sub. \_\_\_\_\_, categoria \_\_\_\_\_, rendita € \_\_\_\_\_.

In riferimento a tale ultimo bene è stata allegata dichiarazione della sig.ra \_\_\_\_\_, sorella del debitore istante, con la quale si rende disponibile ad acquistare la suddetta quota al prezzo di stima di € \_\_\_\_\_, con versamento della somma in favore della procedura;

ii. Rapporti di conto corrente bancario:

- conto corrente bancario intestato al sig. Lucaioli Lorenzo  
aperto con \_\_\_\_\_ con saldo creditore di € \_\_\_\_\_ al 30.09.2025

- carta \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ intestata alla sig.ra Bianchi Michela con saldo creditore di € \_\_\_\_\_ al 15.11.2025

iii. Redditi da lavoro subordinato del sig. Lucaioli Lorenzo, quale dipendente della società \_\_\_\_\_, e della sig.ra Bianchi Michela, quale dipendente della \_\_\_\_\_, al netto della somma trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e dei familiari di cui in appresso

iv. Beni mobili registrati:

- autovettura di tipo \_\_\_\_\_ immatricolata in data 28.09.2010 di proprietà del sig. Lucaioli Lorenzo

- autovettura \_\_\_\_\_ targata \_\_\_\_\_ immatricolata in data 04.09.2008 di proprietà della sig.ra Bianchi Michela

Con riferimento a tali ultimi beni, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie - nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità degli autoveicoli è necessaria per soddisfare l'esigenza dei debitori di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna dei beni ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appresi alla liquidazione controllata, i veicoli di che trattasi potranno continuare ad essere utilizzati dai debitori e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove i beni siano utilmente collocabili in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della loro famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 2.138,00 la somma necessaria al mantenimento dei ricorrenti e del nucleo familiare, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;

sul punto si rileva che all'udienza dell'08.01.2026 gli istanti hanno dichiarato di impegnarsi a mettere a disposizione della procedura la somma mensile di € 500,00, atteso l'incremento delle entrate del nucleo familiare in ragione dell'attività lavorativa attualmente svolta dal figlio convivente Leonardo, come da documentazione aggiornata allegata agli atti.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità dei ricorrenti di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai "crediti posteriori" e non a quelli anteriori. Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte "in funzione" della

liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

**DICHIARA**

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni dei debitori **LORENZO LUCAIOLI** (C.F.: LCLLNZ69H06E388E) e **BIANCHI MICHELA** (C.F.: BNCMHL77C64E388K)

**NOMINA** giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;

**NOMINA** liquidatore l'OCC, Avv. **Pietro Ranci**

**AUTORIZZA** il Liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente, di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking"), vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD

**ORDINA** ai debitori, sopra meglio generalizzati, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di novanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

**DISPONE** che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura di tipo **BMW 118i** immatricolata in data **28.09.2010** di proprietà del sig. Lucaioli Lorenzo e dell'autovettura targata **118i** immatricolata in data **04.09.2008** di proprietà della sig.ra Bianchi Michela

che i debitori sono autorizzati ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

**FISSA** ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 2.138,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalle parti al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;

**ORDINA** la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;

**DISPONE** che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza ai debitori ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**AUTORIZZA** la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio dell'08/01/2026.

Il Giudice estensore  
Dott.ssa Giuliana Filippello

Il Presidente  
Dott. Roberto Sereni Lucarelli